



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 365/18/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELENORD S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE “TELENORD”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ ART. 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008,
N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS
(PROC. N. 2704/ML)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” ed in particolare gli artt. 35, comma 4-bis, e 35-bis;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” e, in particolare, l’art. 5, comma 3 VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la propria delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e, in particolare, l’art. 8, comma 2, dell’allegato *Regolamento*;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del 19 marzo 2018 n. 09/18/DCA/UDID-PROC. N. 2704/ML della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità - notificato in pari data - con il quale sono state contestate alla società Telenord S.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telenord*”, le violazioni del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell’art. 3, comma 3, del *Regolamento* per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva, allegato alla delibera dell’Autorità n. 405/09/CONS, per aver trasmesso in data 15 ottobre 2017 a partire dalle 20:53:02 ed in data 16 ottobre 2017 a partire dalle ore 19:16:59 - durante il programma d’intrattenimento “*TGN Calcio*” - immagini salienti e correlate nel complesso rispettivamente di 30 minuti e 01 secondi circa e di 19 minuti e 19 secondi circa relative alle gare Sampdoria-Atalanta e Cagliari-Genoa disputate entrambe il 15 ottobre 2017 alle ore 15:00 e valedoli per la 8^a giornata di andata del Campionato di Serie A TIM 2017-2018;

VISTE le memorie difensive presentate il 19 aprile 2018 con le quali la difesa della società Telenord ha osservato che il programma denominato “*TGN Calcio*” costituisce un telegiornale sportivo trasmesso tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12:15 e 19:00 nonché la domenica sera alle ore 20:50; la difesa ha evidenziato pure che la testata giornalistica “*TGN*” - «*della quale “TGN Calcio” rappresenta la corrispondente Sezione dedicata al settore sportivo e, in particolare calcistico, risulta regolarmente registrata e depositata presso il Tribunale di Genova nel corrispondente Registro della Stampa, identificando e qualificando la stessa quale videogiornale quotidiano per notizie locali, nazionali ed estere, telediffuso via etere in Genova e tutta la Liguria*». Con riferimento poi allo sfioramento orario la difesa ha evidenziato che esso ha rappresentato un episodio fortuito ed isolato. Ciò premesso la società ha chiesto, tra l’altro, l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni: per quel che concerne l’eccezione relativa alla natura del programma “*TGN Calcio*”, che ad avviso della parte costituisce un telegiornale sportivo: il programma “*TGN Calcio*”, per *format* e contenuti, è un programma di approfondimento sportivo. La presenza sistematica di diversi ospiti in studio, quali tecnici ed opinionisti di calcio, che approfondiscono e dibattono in merito ad una partita di calcio o dalla quale prendono spunto, con il sottofondo di immagini della stessa, unitamente alla presenza di un conduttore/moderatore sono elementi che concorrono a qualificare il programma come programma sportivo. La certificazione del Tribunale di iscrizione nel registro dei giornali e periodici prodotta dalla difesa concerne infatti un altro programma intitolato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“TGN” che, diversamente, ha le caratteristiche di un telegiornale: non basta, in altri termini, il titolo, apparentemente simile, a rendere omogenei un telegiornale ed un programma di approfondimento sportivo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 *“E’ comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell’ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell’evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell’evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 3, del *Regolamento* per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell’Autorità n. 405/09/CONS dispone che *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali nazionali o locali. ...”*

CONSIDERATO che il programma “TGN Calcio”, andato in onda il 15 e 16 ottobre 2018, sull’emittente radiotelevisiva in ambito locale “Telenord”, come sopra descritto, non è qualificabile come telegiornale o telegiornale sportivo dal momento che la trasmissione in oggetto ha, invero, caratteristiche riconducibili ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza quotidiana;

RILEVATO che nella trasmissione come sopra descritta è stato violato il combinato disposto degli artt. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 3, del *Regolamento* per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS;

RILEVATE, per l’effetto, le violazioni, in data 15 ottobre 2017 e 16 ottobre 2017, delle norme citate;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 25.822,84, per ciascuna violazione contestata, atteso che ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, la riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

locali ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

RITENUTO di dover quantificare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle violazioni contestate nella misura di euro 7.230,37 (settemiladuecentotrenta/37) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/81:

- con riferimento alla gravità delle violazioni: la gravità dei comportamenti posti in essere dalla società Telenord S.r.l. deve ritenersi moderata, in considerazione della circostanza che le immagini andate in onda riguardano due partite;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze delle violazioni: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo delle violazioni;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: queste, quali risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dall'esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, risultano compatibili con la sanzione così come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni per un importo complessivo pari a euro 14.460,74 (quattordicimilaquattrocentosessantasetta/74);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Telenord S.r.l. - partita IVA. 00945590107 - con sede legale in Genova, Via XX Settembre n. 41/3, PEC: contabilita@pec.telenord.it, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telenord" di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.460,74 (quattordicimilaquattrocentosessantasetta/74);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 365/18/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 365/18/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi